

CONVENZIONE

per l'affidamento dell'aeroporto demaniale di Gorizia per l'aviazione generale.

L'anno duemilasedici , il giorno venti, del mese di settembre

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, d'ora in avanti denominato "E.N.A.C." o "Ente", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E


la Società Consortile p.a. "Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia", codice fiscale 01043080314 con sede legale presso Gorizia, via Trieste 300 d'ora in avanti denominata "Affidatario", rappresentata dal sig. Adriano Medeot, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Concessionaria, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato del Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2016.

PREMESSO

- 1) che l'Aeroporto di Gorizia, classificato come aeroporto di Aviazione Generale, risulta nella disponibilità dell'Ente;
- 2) che in data 18.11.2014 l'E.N.A.C. ha adottato il Regolamento recante "Affidamento Aeroporti Demaniali per l'Aviazione Generale" (d'ora in avanti Regolamento AG);
- 3) che il Regolamento AG prevede, all'art. 4, comma 2, il rilascio della concessione degli aeroporti per l'Aviazione Generale con provvedimento diretto dell'Ente medesimo all'esito di selezione effettuata sulla base dei principi di evidenza pubblica previsti dal vigente codice dei contratti pubblici;
- 4) che l'E.N.A.C. ha indetto una procedura di selezione per l'affidamento



2 3



dell'Aeroporto di Gorizia pubblicando il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea – G.U.R.E. in data 14 febbraio 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – G.U.R.I. in data 2 marzo 2015;

- 5) che all'esito della procedura di selezione la Società Consortile.p.a. "Amedeo Duca d'Aosta" è risultata aggiudicataria definitiva per effetto della disposizione del Direttore Generale n. 53 del 2 dicembre 2015;
- 6) che il provvedimento di affidamento della gestione dell'aeroporto di Gorizia è subordinato alla sottoscrizione della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la conduzione, la manutenzione e l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale di Gorizia.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. Per la durata di anni 20 decorrenti dall'affidamento, è concesso all'Affidatario il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Gorizia, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile per lo svolgimento delle attività di aviazione generale.
2. L'Affidatario subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data di efficacia dell'affidamento di cui al comma 1, con facoltà di rideterminare il canone di sub concessione ai sensi di quanto previsto dal regolamento AG.
3. L'Affidatario ha il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto.
4. L'Affidatario gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente, alla piena funzionalità ed

3 1



efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo dell'Affidatario di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale.

5. L'Affidatario è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture affidati in concessione.

ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell' E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.

2. E' consentito, previa comunicazione scritta all' E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo approvati dall' E.N.A.C..

3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

4. L'Affidatario controlla che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano, in conformità alle eventuali indicazioni dell' E.N.A.C., una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi, attestata da perizia giurata rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con l'Affidatario e con i soggetti interessati.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario provvede secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, con oneri a proprio carico, a:

 3

12



- a) Assicurare il funzionamento dell'aeroporto per tutti i giorni della settimana secondo gli schemi orari determinati dalle effemeridi;
- b) Garantire l'espletamento dei seguenti servizi:
 - 1. conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, impianti ed infrastrutture di volo;
 - 2. Verifiche periodiche della pista e delle vie di rullaggio;
 - 3. Sfalciatura erba;
 - 4. Presidio per il primo intervento di soccorso sanitario ed antincendio, come indicato da E.N.A.C.;
 - 5. Informazioni di volo e meteo, come indicato da E.N.A.C.;
 - 6. Rifornimento di carburante ai velivoli;
 - 7. Smaltimento dei rifiuti.
- c) assicurare che le condizioni di operatività delle infrastrutture di volo siano adeguate alle operazioni aeronautiche che vi si svolgono;
- d) amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, assicurando l'accesso ad esse secondo criteri di trasparenza, non discriminazione ed equità;
- e) garantire le condizioni di accesso alle associazioni ed agli enti senza fini di lucro, che esercitano attività sportiva e didattica nel settore aeronautico;
- f) rispettare le condizioni di cui al Piano di utilizzo dei beni approvato dall'E.N.A.C., nel quale sono definite le destinazioni d'uso delle aree e dei beni aeroportuali con riserva di parte di essi a favore di associazioni ed enti senza fini di lucro, che esercitano attività sportiva e didattica nel settore aeronautico;
- g) predisporre il regolamento di scalo con le indicazioni per lo svolgimento delle attività in condizioni normali e di emergenza;
- h) segnalare, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad E.N.A.C. ed all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.) gli eventi aeronautici;
- i) garantire un adeguato livello di protezione da atti illeciti sulla base di una valutazione locale dei rischi, correlato alla tipologia di aeromobili impiegati ovvero alla natura, misura o frequenza del traffico aereo svolto su tali aeroporti;
- j) registrare i dati di traffico aereo per le successive comunicazioni ad E.N.A.C.;

 4





- k) comunicare ad E.N.A.C. i proventi di cui all'art.17 del Regolamento AG e costituire una cauzione a favore dell'Ente a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti;
- l) applicare i canoni agevolati di sub concessione di cui all'art. 16 del Regolamento AG;
- m) provvedere alla copertura assicurativa dei beni in concessione per la responsabilità civile per i danni, a terzi o a cose, che possano derivare dall'espletamento della propria attività;
- n) corrispondere il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento AG.

2. Eventuali iniziative assunte dall'Affidatario e non rientranti nell'oggetto di cui all'articolo 1 della presente convenzione, non devono generare ripercussioni negative sulla gestione economico-finanziaria dell'aeroporto, sulla dinamica tariffaria, ed in genere sul livello di servizio offerto all'utenza.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

- 1. Compete all' E.N.A.C. l'adozione dei provvedimenti di revoca e decadenza di cui all'articolo 13 della presente convenzione.
- 2. L'E.N.A.C. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività oggetto della concessione ed in particolare:
 - a. vigila sulle attività aeronautiche e sul rispetto dei requisiti di sicurezza, in conformità alla normativa vigente;
 - b. dispone l'adozione di idonee misure volte al mantenimento delle condizioni di operatività e sicurezza dello scalo, ove ne ravvisi la necessità;
 - c. effettua specifici monitoraggi periodici in ordine al rispetto di tutti gli impegni assunti dall'Affidatario in riferimento alla normativa internazionale, europea, nazionale, al Regolamento AG e alla presente Convenzione.

ARTICOLO 6 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

- 1. L'Affidatario garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di

 5





apertura stabilito nell'art. 4.1.a);

2. L'Affidatario applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo, e ne dà pronta comunicazione all'E.N.A.C.;

3. L'Affidatario informa tempestivamente gli utenti dell'aeroporto, l'E.N.A.C., l'E.N.A.V. S.p.A. e tutti i soggetti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di proprietà dell'E.N.A.V. S.p.A..

ARTICOLO 7 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi dell'Affidatario:

- a) I canoni sub concessori di cui agli articoli 15 e 16 del Regolamento AG;
 - b) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale sia diretta, sia indiretta, nonché dall'utilizzazione di aree ed impianti aeroportuali da parte di terzi;
 - c) I diritti aeroportuali di approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili. Tali entrate sono stabilite dall'affidatario con livelli non superiori agli importi previsti dalla vigente normativa in materia, sentiti gli utenti aeroportuali e le associazioni di settore presenti sullo scalo.
2. All'attività didattica si applicano le esenzioni previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 8 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso all'Affidatario delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.


2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C. dopo la sottoscrizione della presente convenzione provvede, in contraddittorio con l'Affidatario, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 250/1997, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Agenzia del demanio, per gli adempimenti di competenza.

3. Le opere realizzate dall'Affidatario o da terzi sul sedime aeroportuale



6





appartengono al patrimonio dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI E SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con l'Affidatario, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'E.N.A.C. comunica all'Affidatario un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere rivalendosi con interessi sull'Affidatario.
3. L'Amministrazione dello Stato, nei casi di cui ai commi precedenti, acquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere realizzate dall'Affidatario o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di Gorizia, nonché sulle aree entrate a far parte della struttura aeroportuale a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.
4. Alla scadenza della concessione all'Affidatario spetta, per tutti gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese, un rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato alla data di scadenza, delle opere non amovibili realizzate, secondo la vigente normativa tariffaria.
5. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'Affidatario.
6. L'E.N.A.C. trasferisce in capo all'eventuale subentrante nella gestione l'obbligo di corrispondere l'indennizzo di cui al comma 4 .
7. In caso di riaffidamento della concessione mediante le procedure di cui all'art.4 comma 2 del Regolamento AG, l'Affidatario assicura agli aspiranti subentranti nella gestione, secondo modalità individuate dall'E.N.A.C., l'accesso ai siti ed alla documentazione relativa ai beni insistenti sul sedime aeroportuale.



7





ARTICOLO 10 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. L'Affidatario adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato, ove presenti in aeroporto, per le attività strumentali all'aeroporto stesso.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati a persone e a cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, l'Affidatario sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, per un valore congruo da determinarsi d'intesa con l'E.N.A.C., previa presentazione da parte dell'Affidatario stesso di perizia giurata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto con la medesima, contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave dell'Affidatario o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.

3. L'Affidatario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.


4. Nella polizza di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore dell'Affidatario, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sull'Affidatario stesso.

5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..

6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggetti a revisione

 8





biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'I.S.T.A.T., nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.

7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'Affidatario.

8. Con cadenza annuale, l'Affidatario invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C. una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi, con riserva di verifica documentale da parte dell'E.N.A.C.

9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'E.N.A.C. può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui l'Affidatario è tenuto a conformarsi.

ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'E.N.A.C., qualora accerti violazioni a quanto previsto dal Codice della Navigazione o inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione imputabili all'Affidatario, previa contestazione degli addebiti, determina, in contraddittorio con l'Affidatario e d'intesa con il medesimo, le azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati, fissandone i tempi di rientro.

2. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle misure correttive l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, ingiunge all'Affidatario il pagamento di una penale fino al 10% del canone annuo di concessione così come determinato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento AG e comunque non inferiore al 5%. In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è fino al 20% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 10%.


3. Per più violazioni, anche di tipologia diversa, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è fino al 50% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 25%.

4. Qualora l'E.N.A.C. accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento CE 300 dell'11 marzo 2008 e nel Programma Nazionale di Sicurezza,



9





ingiunge all'Affidatario con provvedimento motivato, previa attuazione della procedura prevista ai commi precedenti, il pagamento di una penale fino al 15% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 7,5% e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, fino al 40% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 20%.

5. Resta salvo in ogni caso l'obbligo dell'Affidatario a provvedere entro l'ulteriore termine fissato dall'E.N.A.C., ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo, ove sussistano i presupposti.

ART.13 -REVOCA PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO E DECADENZA

1. Per preminenti sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, l'E.N.A.C. con provvedimento motivato, può disporre la revoca, anche parziale, della concessione con preavviso di giorni 30. Il concessionario ha diritto ad essere indennizzato nei casi e nella misura indicati all'art. 23 del Regolamento AG;

2. L'E.N.A.C. dichiara la decadenza dalla concessione nei casi previsti all'art. 47 del codice della navigazione, con preavviso di giorni 15. Entro tale termine il concessionario può presentare deduzioni scritte ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. e ss.mm.ii. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, l'Affidatario, entro trenta giorni dalla data della disposizione di affidamento, costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all' E.N.A.C. la relativa quietanza.

2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.

3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte dell'Affidatario e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni dell'Affidatario stesso o



10





dei suoi agenti.

4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili all'Affidatario, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.

5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro di Roma.
2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi l'Affidatario, i subconcessionari, e i terzi in relazione all'attività esperita dall'Affidatario stesso in forza della concessione di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 16 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Gorizia, via Trieste n. 300, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.
2. Entro 15 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di affidamento l'affidatario trasferisce la sede legale presso l'aeroporto di Gorizia.

ARTICOLO 17 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 18 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si



richiamano le disposizioni del Codice della Navigazione e le norme contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..

ARTICOLO 19 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione stipulata a conclusione del procedimento di affidamento in concessione, è vincolante a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il provvedimento medesimo.

Roma, 20 settembre 2016

Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile

Affidatario
Società Consortile p.a..
"Amedeo Duca d'Aosta"